



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 116 del 28/9/2021

Oggetto: Società BUONECO srl – Istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 per lavori di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti a matrice organica.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 10,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Nicola Parisi – Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE		X
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE		X
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
			Totale	3	2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con istanza del 22.02.2017 la Buoneco avviava il procedimento coordinato di VIA – AIA dinanzi la Regione Campania per la realizzazione di un impianto di trattamento aerobico dei rifiuti a matrice organica nel lotto 18 della Zona industriale del Comune Buccino distinto in catasto al foglio 52 mappale 582;
- nell’ambito della suddetta procedura il Comune di Buccino, con nota del 17.10.2017 rendeva il proprio parere negativo;
- con D.D. n. 13 del 22.02.2019 la Giunta Regionale della Campania escludeva dalla procedura di VIA integrata con la Valutazione di Incidenza il progetto di Buoneco;
- avverso il suddetto provvedimento di non assoggettabilità a VIA del progetto di Buoneco, il Comune di Buccino proponeva ricorso al TAR Salerno (rg. n. 618/2019), presso il quale risulta pendente ed in attesa di fissazione dell’udienza;
- in spregio alla *ratio* della procedura di AIA – quale unica sede in cui acquisire tutti i titoli autorizzativi necessari per la realizzazione dell’impianto – Buoneco provvedeva a richiedere al Comune di Buccino l’istanza di permesso a costruire e l’autorizzazione paesaggistica con istanza del 29.11.2018;
- con riferimento al procedimento di autorizzazione paesaggistica, con nota prot. n. 20729 dell’11.11.2020, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino affermava che:
 - a. *“nel territorio e nel centro storico di Buccino, corrispondente all’antica città di Volcei, questa Soprintendenza ha condotto negli ultimi trent’anni un’intensa attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e paesaggistico scaturita dall’indagine archeologica seguita al sisma del 23 novembre 1980;*
 - b. *“il progressivo riemergere dei resti monumentali delle varie fasi di vita sia nella città che nel territorio hanno condotto la scrivente Soprintendenza e codesta Amministrazione comunale ad una scelta condivisa che individuava nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, monumentale, paesaggistico e ambientale il motore della crescita culturale e socio-economica della comunità” ;*
 - c. *“fu una scelta difficile ed impegnativa che impose sacrifici alle istituzioni e ai cittadini, ma che ha permesso di realizzare il parco archeologico urbano dell’antica Volcei, oggi perfettamente integrato*

nella vita della città moderna anche grazie al supporto del Museo Nazionale Archeologico di Volcei e del suo territorio, le cui esposizioni occupano una superficie di circa 1600 mq. nella sede dell'ex convento degli Eremitani di Sant'Agostino, esso stesso monumento nazionale";

- d. *"la complessità storico-archeologica del territorio delle vallate del Platano, del Tanagra ed Alto Sele, profondamente collegate dalle vicende documentate nell'indagine scientifica, ha permesso di individuare un comprensorio territoriale ampio ed omogeneo e di ideare un progetto di valorizzazione più ampio cui si è dato il nome di Percorrendo le antiche strade";*
- e. *"l'idea del progetto di tale parco diffuso estende l'interesse culturale a complessi monumentali, paesaggistici e archeologici di grande rilevanza in un ambito territoriale più vasto e variegato, seguendo come filo conduttore il tema della viabilità antica, quale segno forte di persistenza sul territorio di un complesso di usi, tradizioni ed eventi della storia del rapporto dell'uomo con la sua terra";*
- f. *"il progetto, che si proponeva di allestire un parco diffuso sul territorio attraverso il recupero dei collegamenti stradali romani o medievali chiamati a costituire il tessuto connettivo tra le diverse evidenze archeologiche, monumentali, ambientali e paesaggistiche, recuperando siti o monumenti significativi, è stato già in parte realizzato e costituisce un primo sistema di rete tra siti ed evidenze diverse";*
- g. *"l'attività di valorizzazione finora svolta e la capacità dimostrata dagli enti territoriali di concertare le proprie scelte anche nel continuo confronto con le Istituzioni preposte alla tutela, ha fatto sì che gli strumenti di programmazione del territorio predisposti da parte della Regione, della Provincia individuassero per questo territorio una vocazione culturale turistica e agricola nel rispetto degli elementi fondamentali individuati quali caratteristiche del territorio stesso";*
- h. *"la rilevanza dell'Antico nel tessuto insediativo sia particolarmente rilevante nell'area circostante la zona industriale, sita ai piedi del massiccio dell'Alburno lungo il corso del fiume Platano- Bianco, alla confluenza di questo con il Tanagra, dove si concentrano diversi fenomeni abitativi. Oltre alle evidenze di età preistorica (III millennio A.C.) quali la ricca necropoli pertinente a popolazioni della cultura del Gaudio, si ricordano le ricche sepolture del IV sec. A.C. testimoniate, tra l'altro, dal rinvenimento fortuito di elementi di una corona d'oro e le numerose ville di produzione insediate nel territorio a seguito della divisione agraria messa in atto nel 131 A.C. dalle riforme dei Gracchi. Di particolare rilevanza storico-archeologica è la presenza della strada consolare romana, costruita intorno alla metà del II sec. A.C. Su questa e sulle*

- infrastrutture ad essa collegate, quali, per esempio, il ponte di San Cono, posto a brevissima distanza dalla zona industriale, la Soprintendenza intende incentrare uno degli itinerari del parco diffuso dell'antica Volcei, che prevede anche la realizzazione di aree di archeologia sperimentale, per la cui progettazione si è in attesa di individuare una fonte di finanziamento";*
- alla stregua delle predette considerazioni, la stessa Soprintendenza con la citata nota prot. n. 20729 dell'11.11.2020:
 - a. rappresentava *"viva preoccupazione"* circa *"la possibilità che nell'Area Industriale di Buccino sia localizzato un impianto di trattamento di rifiuti organici di diversa provenienza"*;
 - b. evidenziava che *"la scelta di localizzare nell'Area Industriale di Buccino un impianto di trattamento di rifiuti organici si configura come un elemento dirompente nel meccanismo virtuoso che si è fin qui innescato, vanificando in un solo corpo gli sforzi fin qui condotti con grande impegno dall'Amministrazione locale e dalla Soprintendenza nel corso degli ultimi tre decenni"*;
 - c. concludeva, pertanto, che *"è dunque evidente come questa Soprintendenza non possa in alcun modo condividere una simile scelta e debba sollecitare l'individuazione di diverse soluzioni, al fine di una corretta tutela e valorizzazione del territorio antico di Volcei"*
 - con successiva nota prot. n. 23926 del 28.12.2020 la Soprintendenza rendeva *"parere favorevole con prescrizioni"*, tuttavia, affermando che:
 - a. *"Per quanto concerne invece la tutela archeologica, si segnala che la presenza di sopravvivenze antiche nel tessuto insediativo dell'area sud del territorio comunale di Buccino è particolarmente rilevante proprio intorno alla zona industriale, sita ai piedi del massiccio dell'Alburno lungo il corso del fiume Platano-Bianco, alla confluenza di questo con il Tanagro, dove si concentrano diversi fenomeni abitativi. Oltre alle evidenze di età preistorica (III millennio a.C.) quali la ricca necropoli pertinente a popolazioni della cultura del Gaudio, è nota la presenza di ricche sepolture del IV sec. A.C., purtroppo perdute, ma testimoniate da rinvenimenti fortuiti quale, per esempio, quello di elementi di una corona d'oro. Il fenomeno di maggiore rilevanza, per la forte influenza sulla formazione del paesaggio agricolo ancora conservato, è sicuramente da individuare nelle numerose ville di produzione insediate nel territorio a seguito della divisione agraria messa in atto nel 131 a.C. dalle riforme dei Gracchi. Infatti permanendo l'uso agricolo del territorio, per di più con le stesse colture testimoniate in antico: ulivi, viti, boschi, si è concretizzato un raro*

fenomeno di permanenza delle forme del territorio e del paesaggio, documentate dagli allineamenti dei campi, delle alberature e dalla distribuzione delle fattorie moderne quasi sempre prossime, o addirittura sovrapposte a quelle antiche. Di particolare rilevanza storico-archeologica è anche la presenza della strada consolare romana, costruita intorno alla metà del II sec. A.C. Sulla permanenza delle linee generali del paesaggio antico, sulla strada consolare e sulle infrastrutture ad essa collegate, quali, per esempio, il ponte di San Cono, posto a brevissima distanza dalla zona industriale, la Soprintendenza intende incentrare uno degli itinerari del parco diffuso dell'antica Volcei, che prevede anche la realizzazione di aree di archeologia sperimentale”;

b. *“Per quanto sopra esposto, sebbene non si possa formulare un parere negativo sal punto di vista paesaggistico, la scelta di localizzare nell’area industriale del Comune di Buccino un impianto di trattamento di rifiuti organici sembra incoerente con il meccanismo virtuoso che si è fin qui attuato nella gestione del territorio, che rischia di vanificare gli sforzi condotti dalla Soprintendenza nel corso degli ultimi tre decenni”.*

- con nota prot. n. 1146 del 22.02.2021 il Comune di Buccino rappresentava alla Soprintendenza le contraddittorietà del suddetto parere e, pertanto, ha richiesto chiarimenti al fine *“di informare la propria azione amministrativa nel perseguimento esclusivo dell’interesse pubblico cui è istituzionalmente preposto”*, rimanendo, dunque, *“in attesa di riscontro al fine di consentire allo Scrivente Comune di definire il procedimento di autorizzazione paesaggistica avviato dalla Ditta Buoneco”*;
- in pari data, ovvero, in data 22.02.2021, Buoneco notificava al Comune di Buccino il ricorso dinanzi al TAR Salerno (RG. n. 316/2021) avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Buccino in ordine all’istanza di autorizzazione paesaggistica.
- il Comune di Buccino, con nota prot. n. 2777 del 05.05.2021 *“in assenza dei richiesti chiarimenti da parte della Soprintendenza”* adottava il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica richiesta da Buoneco;
- avverso il predetto diniego, Buoneco ha proposto ricorso al TAR Salerno (rg. n. 850/2021);
- nel predetto giudizio avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica ha proposto ricorso incidentale l’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano al fine di ottenere il rigetto del ricorso proposto da Buoneco;

- solo a seguito della costituzione nel predetto giudizio al TAR Salerno, ovvero, in data 15.06.2021, il Comune di Buccino ha avuto conoscenza della nota del 01.04.2021 con la quale la Soprintendenza ha reso i chiarimenti richiesti dal Comune;

DATO ATTO CHE l'area industriale di Buccino:

- è interessata dal vincolo ex art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto la *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”*;
- risulta prossima al perimetro del sito Natura 2000 – ZSC Fiumi Tanagro e Sele (SiteCode: IT8050049);
- è adiacente ad un'area naturale protetta ex L.394/91 (riserva Naturale Foce Sele – Tanagro);
- ricade nella fascia dei 150 metri dagli argini del fiume Bianco prima che lo stesso confluisca nel Tanagro, principale affluente del Sele che fornisce le acque all'omonima pianura;
- si colloca a ridosso dell'area naturale protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni;
- è prossima a pozzi utilizzati per scopi potabili;
- è caratterizzata da una connotazione prevalentemente agricola; invero, così come si rileva dal censimento ISTAT 2010 il numero di aziende agricole presenti sul territorio comunale di Buccino è pari a 1.265, a fronte di circa 5.000 abitanti, con la media di circa 2,5 imprese agricole ogni 10 abitanti;
- è caratterizzata da un uso del suolo a scopi agricoli, con la presenza di uliveti e seminativi. Particolare pregio riveste la produzione di olio, con il riconoscimento del marchio DOP Colline Salernitane agli uliveti della zona;

VISTO

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21.03.2006 con la quale il Comune di Buccino ha dichiarato la vocazione *“rurale- culturale”* del territorio del Comune di Buccino, nonché di tutto il Sistema Territoriale di Sviluppo B2 Antica Volcej, deliberando di:
 1. *“confermare la collocazione del Comune di Buccino all'interno del STS già denominato “B2 – Antica Volcej” attualmente costituito dai Comuni di Auletta, Buccino, Caggiano, Campagna, Castelnuovo di Conza, Coliano, Contursi Terme, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Santomena, Valva”*;

2. *“modificare per il STS de quo la denominazione “Antica Volcej” con “Antica Volcei – Sistema Sele” e l’allargamento ai Comuni di Caposele, Calabritto e Senerchia, ricadenti nella Provincia di Avellino ma integrati in maniera omogenea al territorio del Sele- Tanagro”;*
- il PTR approvato con L.R. n. 13/2008 nel quale il Comune di Buccino è collocato all’interno del Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) B2 “Antica Volcei”, quale *“sistema a dominante rurale-culturale”;*
 - che in particolare, al STS B2 vengono assegnate le seguenti “matrici strategiche” da consolidare con priorità:
 - B.1 Difesa della biodiversità: *“Perseguire la diffusa valorizzazione delle fasce fluviali e più in generale della rete idrografica superficiale, essenziale nella politica di difesa del suolo e nell’accrescimento della funzione “tampono” della vegetazione ripariale”;*
 - B.2. Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali: *“migliorare, in generale, le condizioni di vita ed i livelli di benessere sociale ed economico delle popolazioni locali; - tutelare il patrimonio ambientale, naturalistico e artistico presente nelle aree interne; - salvaguardare e valorizzare il patrimonio e l’identità culturale dei singoli ambiti territoriali”;*
 - B.4. Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio: *“identificare su tutto il territorio i diversi paesaggi, di analizzarli nei loro principali elementi, unitamente alle dinamiche e le pressioni che li modificano; prevedere la valorizzazione dei paesaggi culturali nel quadro delle strategie integrate di sviluppo territoriale; coordinare le misure di sviluppo con incidenza sul paesaggio; recuperare i paesaggi degradati dalle varie attività umane, anche attraverso misure di coltivazione; rimuovere i detrattori paesaggistici ed ambientali anche attraverso un’intensa attività di demolizione; promuovere il consolidamento, l’estensione e la riqualificazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico, paesaggistico, archivistico e bibliografico delle aree depresse, nonché quello relativo alle attività di spettacolo e di animazione culturale, quale strumento di sviluppo qualificato ed equilibrato; promuovere la più ampia conoscenza del patrimonio moltiplicando, qualificando e diversificando l’offerta di strutture e servizi per i consumi culturali; dotare le aree depresse di strutture e sistemi per la gestione degli interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio; decentrare strutture ad alta specializzazione (per il restauro) e creare le condizioni per la nascita di strutture e servizi privati; sviluppare l’imprenditorialità legata alla valorizzazione del patrimonio e sostenere la crescita delle organizzazioni, anche del terzo settore e di economia sociale, nel settore culturale; definire i criteri oggettivi di perimetrazione dei Centri Storici*

nell'ambito del P.R.G., al fine di evitare metodologie prive di qualsiasi fondamento scientifico; indicare gli indirizzi per l'attività edilizia ed urbanistica all'interno dei Centri Storici, che deve essere basata sulla conservazione e valorizzazione dei caratteri spaziali, architettonici e tipologici esistenti, limitando le trasformazioni ad ambiti privi di valore storicotestimoniale, nonché al miglioramento della qualità urbana e delle condizioni abitative; indicare gli indirizzi per la pianificazione territoriale, che deve tendere alla rivalutazione del ruolo dei Centri Storici nell'ambito dell'intero sistema insediativo regionale; promuovere iniziative di project financing attraverso l'utilizzo dei P.I., ai sensi della L.R. n. 3/96, strumenti d'attuazione idonei sia al recupero che alla rivitalizzazione socio economica dei centri storici”;

- il “Contratto di Fiume Sele – Tanagro – Calore”, patto fra enti territoriali e operatori privati volto a rilanciare, in chiave sostenibile, i territori compresi nel bacino idrografico dei fiumi Sele, Tanagro e Calore salernitano per il recupero della qualità delle acque, in attuazione della Direttiva Quadro europea 60/2000 sulle acque, e creare un’offerta turistica che punta a valorizzare le aree interne e i borghi antichi;
- la nota del 01.04.2021 con la quale la Soprintendenza afferma che *“Nel caso di specie, la gestione del vincolo non è regolata né da un piano paesaggistico, né tantomeno dalla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2 in quanto, come noto, il vincolo grava sugli immobili interessati per effetto dell’art. 142, comma 1, lett. c) per la presenza, a meno di 150 mt, del fiume Bianco. Pertanto, sebbene detto parere abbia natura tecnico-discrezionale, deve necessariamente essere rivolto a valutare se le opere previste siano compatibili con le esigenze di tutela postulate dal vincolo e, nello specifico, con la tutela del paesaggio fluviale, ovvero siano tali da introdurre in essi elemento di degrado, con riferimento all’accezione di “paesaggio” definita dal D. Lgs. 42/2004, art. 131”, precisando, tuttavia, che “Tali valutazioni non possono sconfinare nel campo urbanistico – che resta di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale – pena l’illegittimità del parere, come chiaramente desumibile dalla stessa lettura del Codice (che tende ad evitare ogni commistione tra le materie paesaggistica ed urbanistica) e dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato”;*
- la nota prot. n. 9843 del 12.05.2021 con la quale il Ministro per la Transizione Ecologica, nel dare riscontro all’interrogazione parlamentare presentata dall’On. Bilotti con riferimento alla proposta di delocalizzazione delle Fonderie Pisano nell’area industriale del Comune di Buccino, afferma che l’area industriale del Comune di Buccino:

- a. *“risulta prossima al perimetro del sito Natura 2000 – ZSC Fiumi Tanagro e Sele (SiteCode: IT8050049)”* evidenziando la necessità che in sede di VIA/AIA occorrerà *“valutare l’interferenza generata dall’impianto rispetto agli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000”*;
 - b. *“è interessata anche dalla presenza di un vincolo impresso ai sensi dell’articolo 94 del D. Lgs. N. 152 del 2006, avente ad oggetto la “disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”*;
- la deliberazione assunta all’unanimità in data 18.05.2021 dal Consiglio Regionale della Basilicata che impegna il Presidente della Giunta Regionale ad assumere una posizione di netta contrarietà alla delocalizzazione delle Fonderie Pisano nel territorio del Comune di Buccino;
 - la Relazione redatta dal Prof. Albino Maggio, acquisita al protocollo comunale n. 5584 del 31.08.2020;

CONSIDERATO CHE da quanto sopra esposto emerge la sussistenza di plurimi e convergenti interessi positivizzati e, segnatamente:

- a. quello della Soprintendenza alla valorizzazione del *“parco diffuso dell’antica Volcei, che prevede anche la realizzazione di aree di archeologia sperimentale”*;
- b. quello statale, espresso dal Ministro della Transizione Ecologica, volto ad impedire ogni interferenza con gli *“obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 – ZSC Fiumi Tanagro e Sele”*;
- c. quello della Regione Campania espresso nelle previsioni del PTR che colloca il Comune di Buccino all’interno del Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) B2 *“Antica Volcei”*, quale *“sistema a dominante rurale-culturale”*;
- d. quello del Comune di Buccino, espresso, tra l’altro con la Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2006 in ordine alla vocazione rurale- culturale dei territori compresi nel STS *“Antica Volcei”*

RITENUTO CHE

- il diniego di autorizzazione paesaggistica reso dal Comune di Buccino deve essere riesaminato a fronte dei chiarimenti resi dalla Soprintendenza ed assunti al procolo dell’ente in data 15.06.2021;

- ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il parere reso dalla Soprintendenza è obbligatorio e vincolante;
- tuttavia, la vincolatività deve muovere da un parere soprintendizio chiaro e coerente;
- la stessa Soprintendenza in sede di chiarimenti rileva che *“Tali valutazioni non possono sconfinare nel campo urbanistico – che resta di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale – pena l’illegittimità del parere, come chiaramente desumibile dalla stessa lettura del Codice (che tende ad evitare ogni commistione tra le materie paesaggistica ed urbanistica) e dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato”*;
- l’ambiguità del parere reso dalla Soprintendenza necessita di una valutazione del riesame del diniego opposto dal Comune che veda il coinvolgimento di tutti gli enti preposti e/o comunque interessati alla tutela ambientale ovvero tra gli altri il Ministero per la Transizione Ecologica, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino; l’Ente Riserve Naturali Foce – Sele Tanagro Monti Eremita-Marzano, tutti i Comuni tutti aderenti al Contratto di Fiume “Sele – Tanagro – Calore”; la Comunità Montana del Tanagro-Alto e Medio Sele, la Comunità Montana degli Alburni, la Regione Basilicata, il Comune Vietri di Potenza, il Ministero della Cultura, la Regione Campania, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, nonché di tutti i soggetti portatori di interessi pubblici;
- l’istruttoria del procedimento di riesame deve avvenire attraverso il contestuale e contemporaneo esame di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
- a tal fine, si ritiene di poter individuare il modulo procedimentale della conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i., che si appresta quale strumento utile e necessario per rilevare tutti gli interessi pubblici coinvolti dal progetto presentato da Buoneco ed evitarne la parcellizzazione;
- del resto, quanto sopra trova conferma nel procedimento di AIA che impone la conferenza di servizi quale modulo per consentire all’amministrazione procedente di addivenire, in un’unica e contestuale sede, al rilascio del titolo autorizzativo e gestionale, previa valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti e/o incisi dal progetto;

- nelle more della conclusione del procedimento di riesame, il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica reso dal Comune di Buccino con nota prot. n. 2777 del 05.05.2021 debba essere sospeso;

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE la conferenza di servizi istruttoria sul procedimento di riesame consentirà alla Giunta Comunale di individuare gli argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale affinché, anche in attuazione delle strategie del PTR, adotti apposite Linee Guida in materia di governo del territorio

VISTO

- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- l'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- l'art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i in base al quale *“La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati”*

CON

Votazione unanime, palese, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di riesaminare e, contestualmente, di sospendere, nelle more del riesame, il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica reso dal Comune di Buccino con nota prot. n. con nota prot. n. 2777 del 05.05.2021;
2. di indire una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L. n. 241/1990 al quale dovranno essere invitati a partecipare tutti gli enti ed i soggetti preposti alla tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica, tra i quali, il Ministero per la Transizione Ecologica, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino; l'Ente Riserve Naturali Ente riserve naturali Foce – Sele Tanagro Monti Eremita-Marzano, tutti i Comuni tutti aderenti al Contratto di Fiume “Sele – Tanagro – Calore”; la Comunità Montana del Tanagro-Alto e Medio Sele, la Comunità Montana degli Alburni, la Regione Basilicata, il Comune Vietri di Potenza, il Ministero della Cultura, la Regione Campania, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

3. che la predetta conferenza di servizi sarà aperta a tutti i soggetti portatori di interessi pubblici;
4. di demandare al responsabile del servizio competente gli adempimenti inerenti e conseguenti l'adozione della presente deliberazione e, tra gli altri:
 - di provvedere a dare comunicazione a tutti i predetti enti e soggetti della convocazione della conferenza di servizi istruttoria entro il termine di 10 giorni dall'adozione della presente;
 - di mettere a disposizione dei predetti enti e soggetti convocati di tutta la documentazione richiamata dalla presente;
 - di indire la seduta della predetta conferenza di servizi entro 30 giorni dalla presente;
 - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 29 SET, 2021 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 29 SET, 2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 29 SET, 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 29 SET, 2021

Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca

